

Furto - Tribunale di Termini Imerese: in caso di furto di cavi elettrici, con ritardo per il ripristino del servizio, è responsabile il gestore della rete

27 Febbraio 2017

PALMIGIANO - Studio Legale

A seguito di furto di cavi elettrici un agriturismo restava senza corrente elettrica per circa due mesi senza ricevere alcun avviso e senza che il disagio venisse ripristinato prontamente.

Iniziava quindi un giudizio sia nei confronti del distributore che nei confronti del fornitore per il risarcimento dei danni.

Il Tribunale isolano, con una ben motivata decisione, ha ritenuto inaccettabile un lungo ritardo per il ripristino del servizio, precisando che *“in virtù degli obblighi di protezione che bona fide incombono su ciascuna parte di un accordo ed impongono di non causare un danno alla sfera personale o patrimoniale di controparte, l’insorgenza di un guasto alla linea telefonica recava con sé la necessità del tutto pretermessa dalla compagine erogatrice del servizio, di avvisare l’utente del disagio e di ripristinare la funzionalità dell’impianto quanto prima, secondo quanto è ragionevole aspettarsi da un operatore qualificato e dalla diligenza professionale che non deve mai venire meno nell’esecuzione delle prestazioni professionali”*.

Così il Tribunale ha ritenuto responsabile il gestore della rete e, contestualmente, ha quantificato il risarcimento tanto nella perdita subita che nel mancato guadagno, di euro 21.968,68.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca [qui](#).

(Tribunale di Termini Imerese, Sentenza 20 gennaio 2017, n. 104)

A seguito di furto di cavi elettrici un agriturismo restava senza corrente elettrica per circa due mesi senza ricevere alcun avviso e senza che il disagio venisse ripristinato prontamente.

Iniziava quindi un giudizio sia nei confronti del distributore che nei confronti del fornitore per il risarcimento dei danni.

Il Tribunale isolano, con una ben motivata decisione, ha ritenuto inaccettabile un lungo ritardo per il ripristino del servizio, precisando che *“in virtù degli obblighi di protezione che bona fide incombono su ciascuna parte di un accordo ed impongono di non causare un danno alla sfera personale o patrimoniale di controparte, l’insorgenza di un guasto alla linea telefonica recava con sé la necessità del tutto pretermessa dalla compagine erogatrice del servizio, di avvisare l’utente del disagio e di ripristinare la funzionalità dell’impianto quanto prima, secondo quanto è ragionevole aspettarsi da un operatore qualificato e dalla diligenza professionale che non deve mai venire meno nell’esecuzione delle prestazioni professionali”*.

Così il Tribunale ha ritenuto responsabile il gestore della rete e, contestualmente, ha quantificato il risarcimento tanto nella perdita subita che nel mancato guadagno, di euro 21.968,68.

Per visualizzare il testo della sentenza clicca [qui](#).

(Tribunale di Termini Imerese, Sentenza 20 gennaio 2017, n. 104)

TAG: *Furto, Risarcimento del danno, Diritto della responsabilità civile e del risarcimento danni*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.
